



Addendum per l'adeguamento del Regolamento sottosoglia aziendale alle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni

**Versione gennaio 2022
Delibera n. 2 del 28/01/2022**



SOMMARIO

Art. 1	Ambito di applicazione.....	2
Art. 2	Soglie e procedure	2
Art. 3	Indagini di mercato	3
Art. 4	Consultazioni di mercato	3
Art. 5	Elenco fornitori	3
Art. 6	Criteri di aggiudicazione	3
Art. 7	Garanzie.....	4
Art. 8	Forme di pubblicità	4
Art. 9	Atto di affidamento.....	4
Art. 10	Esecuzioni in via d’urgenza	4
Art. 11	Stipula del contratto	4

Art. 1 Ambito di applicazione

In attuazione dell'articolo 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le quali l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (31 dicembre 2021), in deroga al Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 28/01/2022, trova applicazione la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 28/01/2022.

Art. 2 Soglie e procedure

1. Ferrovie della Calabria Srl (FdC) procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:

a) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice.

b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all'articolo 4.

c) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all'articolo 4.

2. È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie con adeguata motivazione. In tali casi si applica l'articolo 8, comma 1, lettera c) del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L 11 settembre 2020, n. 120. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dare conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

3. FdC può prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Art. 3 Indagini di mercato

1. FdC acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere il soggetto potenzialmente idoneo ad essere individuato quale affidatario diretto.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, etc.. L'Indagine di mercato può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. Di norma l'attività svolta è formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 4 Consultazioni di mercato

1. FdC acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso:

a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;

b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 5 Elenco fornitori

1. FdC può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento Albo fornitori che è parte integrante del presente Regolamento.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di FdC di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) e d), FdC, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, FdC procede, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art. 7 Garanzie

1. In deroga all'articolo 31 del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 2 del 28/01/2022, Fdc non richiede garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. In tali casi trova applicazione l'articolo xxxx del Regolamento e FdC indica nell'avviso di indizione della gara o nella lettera d'invito le ragioni per cui la garanzia provvisoria è richiesta e il relativo ammontare.

Art. 8 Forme di pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web di FdC, nella sezione "Società trasparente", nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013.

2. Per le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) FdC pubblica sul proprio sito web aziendale, l'avviso dell'avvio della procedura di affidamento. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. FdC pubblica sul proprio sito web aziendale l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Tale avviso contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di importo inferiore a 40.000 euro l'avviso sui risultati della procedura non è obbligatoria.

Art. 9 Atto di affidamento

1. L'individuazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL semplificazioni, avviene mediante la proposta di aggiudicazione, fermo restando che il successivo provvedimento di aggiudicazione viene assunto dall'organo competente.

2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000 euro, per servizi e forniture e 150.000 €, per lavori, l'atto di affidamento può contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.

Art. 10 Esecuzione in via d'urgenza

1. FdC può procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 11 Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
2. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
4. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
 - scrittura privata;
 - corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.